

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2295
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SPATARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali
e provvidenze per le imprese industriali

Seduta del 30 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella recente legislazione si sono susseguite numerose disposizioni recanti provvidenze per la riparazione dei danni cagionati all'agricoltura da calamità naturali e per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate. Si è in tal modo affermato, con ripetute applicazioni, un giusto principio di solidarietà dell'intera collettività nazionale verso le po-

polazioni agricole, esposte al continuo rischio delle vicende climatiche e spesso duramente colpite da avversità meteoriche di eccezionale ed imprevedibile violenza. L'intervento statale in tali contingenze corrisponde peraltro anche ad evidenti fini di utilità economica generale, essendo preordinato, nelle sue varie forme, precipuamente al fine di conservare o ripristinare importanti e costose opere

pubbliche al servizio dell'agricoltura, opere ed impianti aziendali e la stessa coltivabilità dei terreni.

Si sono venuti quindi delineando, pur nella molteplicità delle leggi speciali e nonostante il loro carattere contingente, alcuni istituti con caratteristiche costanti, in relazione alle diverse esigenze cui devono provvedere questi interventi e provvidenze statali, rispettivamente nel settore delle opere pubbliche di bonifica (totale assunzione di spesa a carico dello Stato) e nel settore degli aiuti alle aziende agricole (contributi in conto capitale e agevolazioni creditizie per la ricostruzione di capitali fondiari e di conduzioni nonché per l'esecuzione di opere di ripristino, distribuzione di sementi, agevolazioni fiscali e contributive, ecc.).

Ultimamente la legge 24 giugno 1958, n. 637, aveva reso applicabile per la riparazione dei danni provocati dalle eccezionali calamità naturali verificatesi fino al giugno di quell'anno le organiche provvidenze recate dalla precedente legge 25 luglio 1957, n. 595. Ma anche dopo l'anzidetto termine altre eccezionali avversità hanno devastato molte zone agrarie e, quindi, ulteriori provvidenze furono disposte con la legge 24 luglio 1959, n. 622, in relazione ai danni derivati da inondazioni e allagamenti avvenuti fino all'estate 1959. Per provvedere però alle maggiori esigenze di intervento derivanti da tali avversità, oltre che da quelle verificatesi successivamente, si rende necessario un nuovo provvedimento legislativo.

È stato perciò predisposto il presente disegno di legge che contiene disposizioni analoghe a quelle adottate in precedenti simili occasioni, con gli opportuni perfezionamenti suggeriti dall'esperienza pratica.

La delimitazione dei territori danneggiati dalle calamità naturali di carattere eccezionale — di quelle cioè che superano il normale rischio dell'impresa agricola — è affidata dal disegno di legge ai Ministeri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, che dovranno provvedervi con apposito decreto, in quanto si è ritenuto che tale determinazione in sede amministrativa possa consentire una più concreta aderenza alle esigenze delle singole zone. Nei territori così delimitati saranno attuati gli interventi previsti dal disegno di legge.

Questo è ripartito in titoli, secondo il particolare oggetto e destinazione delle singole norme.

Le provvidenze da svolgere a favore delle aziende agricole danneggiate, seguono le forme tradizionali e favorevolmente speri-

mentate: dei contributi in conto capitale e del credito agevolato, oltretutto delle agevolazioni fiscali.

Il disegno di legge indica le specifiche finalità ricostruttive per cui possono essere concessi i contributi in capitale. Questi saranno destinati sia alla ricostituzione dei beni facenti parte del capitale fondiario (lettere *a*) e *b*) sia dei capitali di esercizio (lettera *c*).

Si è previsto anche un contributo per reintegrare le anticipazioni colturali perdute, quivi compreso il lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice nelle colture e negli allevamenti il cui frutto sia andato perduto o sia stato danneggiato dalla calamità.

La misura massima dei contributi è variabile in relazione all'ampiezza dell'azienda in guisa da favorire maggiormente i piccoli proprietari ed i piccoli coltivatori. Tali massimi sono infatti dell'80 per cento per le piccole aziende, del 65 per cento per le medie e del 40 per cento per le grandi aziende.

Nei casi in cui risulti annullata e non sia più ripristinabile la coltivabilità dei terreni (per frane, erosioni, ecc.), potrà essere concessa ai piccoli proprietari coltivatori una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano prima dell'evento calamitoso, a condizione che tale somma venga dall'interessato reinvestita a scopi produttivi in agricoltura.

Nell'intento poi di facilitare ed accelerare al massimo la riparazione dei danni, è ammesso al beneficio dei contributi chiunque abbia interesse alla ricostituzione dell'azienda: e così, per esempio, potrà essere concesso il contributo al conduttore del fondo che abbia ripristinato opere fondiarie in luogo del proprietario cui sarebbe spettato provvedere a tale ripristino.

Se il conduttore abbia eseguito opere di miglioria per obbligo contrattuale, potrà ottenere il contributo quando provveda al ripristino di dette opere.

Particolari norme regolano il caso di opere eseguite in fondi contermini da parte di un consorzio di proprietari. Per facilitare tale opportuna forma di coordinamento delle opere di ricostruzione, si dispone che il contributo sia dato direttamente al consorzio. L'ammontare del contributo sarà comunque determinato tenendo conto dell'estensione delle singole aziende consorziate, in relazione alla diversa misura del beneficio prevista rispettivamente nelle categorie delle piccole, delle medie e delle grandi aziende.

Fra le spese da ammettere a contributo sono anche quelle che rappresentano il valore

delle prestazioni lavorative rese dalla stessa famiglia coltivatrice nelle opere di ricostruzione: ciò allo scopo di concedere, per evidenti ragioni equitative, un ulteriore compenso a coloro che sono stati direttamente colpiti dalla calamità, e che per effetto dei danni da questa provocati possono aver perduto l'occasione di applicare il loro lavoro nella normale coltivazione del podere.

Ad analoghe ragioni si ispira la norma che accorda preferenza nell'assunzione al lavoro per l'esecuzione delle opere ricostruttive agli stessi conduttori e ai lavoratori subordinati dipendenti dall'azienda (salariati fissi ed occasionali).

Il termine della presentazione delle domande di contributo, che possono essere presentate in carta libera, è di 90 giorni. La legge affida i vari adempimenti all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Il limite di competenza per valore dei suddetti Ispettorati, per quanto attiene alla concessione dei contributi, è fissato in 30 milioni, conformemente alla norma generale del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, riguardante il decentramento e le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si è previsto che il pagamento dei contributi da parte degli Ispettorati avvenga mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento: sistema che consente la massima celerità, anche in conseguenza della più elevata misura in cui si consente l'emissione degli accreditamenti stessi (300 milioni).

Inoltre, per consentire agli interessati di provvedere ai ripristini anche quando non abbiano immediate disponibilità finanziarie, si è prevista la possibilità di concedere ad essi anticipazioni fino al 30 per cento dell'ammontare del contributo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate, è stabilito che le somme all'uopo occorrenti siano poste a disposizione degli Istituti ed Enti di credito agrario da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

La concessione di tale beneficio è subordinata alla condizione che l'azienda abbia subito una perdita di prodotto lordo vendibile non inferiore al 40 per cento. Il prestito è esteso alle esigenze di conduzione di due annate agrarie, a decorrere da quella in cui si è verificato l'evento dannoso; ma si ammette pure che possa essere destinato ad estinguere

gli oneri derivanti da prestiti di esercizio già contratti e relativi all'anno in cui i danni si sono verificati.

Il prestito non è cumulabile col contributo eventualmente concesso a norma dell'articolo 1, secondo comma, per la reintegrazione delle anticipazioni culturali, trattandosi di provvidenze per identico oggetto.

Sono stabilite condizioni di larghissimo favore per i concessionari dei prestiti: questi sono ammortizzabili in cinque anni a rata costante, col tasso del 3 per cento a scalare comprensivo di ogni onere di interessi, provvigioni e compensi accessori. Il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi a coltivatori diretti.

Speciali atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate fra i Ministeri dell'agricoltura e foreste e del tesoro e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, disciplineranno le anticipazioni da concedere a tali istituti ed enti per la concessione dei prestiti di esercizio, ed i rischi di ciascuna operazione di credito saranno a carico degli Istituti ed Enti mutuanti, i quali, peraltro, sono garantiti dai normali privilegi stabiliti dalla legge fondamentale sul credito agrario.

Per soddisfare l'evidente opportunità di evitare un eccessivo accumulo di oneri a carico degli agricoltori danneggiati, i quali si trovano nella necessità, anche se già gravati di debiti agrari, di contrarre nuovi mutui e prestiti per le esigenze della ricostruzione, si consente di rinviare il pagamento delle rate dei mutui già contratti, che vengano a scadere nell'anno dell'evento dannoso e in quello successivo. Il pagamento di tali rate sarà quindi effettuato al termine dell'operazione di credito.

Ai fini della riparazione delle opere pubbliche e di interesse collettivo si provvede ponendo a totale carico dello Stato le spese del ripristino, disponendo altresì che, in sede di riparazione di tali opere, possano eseguirsi anche lavori diretti a renderle più efficienti rispetto al loro stato originario. In questo ultimo caso, ovviamente, la ripartizione dell'onere di spesa spettante ai proprietari seguirà le disposizioni generali della legge di bonifica.

Altre disposizioni di più particolare applicazione trovano il loro presupposto in situazioni di fatto determinate da alcune fra le più gravi calamità recentemente verificatesi.

Queste furono le alluvioni che colpirono nell'autunno scorso vaste zone della Lucania e della Calabria, ed a seguito delle quali

vennero dal Ministero impartite istruzioni ai dipendenti Ispettorati ed Enti di riforma fondiaria per interventi che in gran parte presupponevano la successiva emanazione di un provvedimento legislativo. Perciò siffatte norme sono principalmente rivolte a regolare i rapporti sorti dagli interventi effettuati o in corso di svolgimento da parte dei suddetti Enti ed Uffici.

In particolare il Ministero è autorizzato a versare agli Enti di riforma i contributi per i lavori da essi eseguiti a favore di aziende danneggiate, appartenenti a piccoli imprenditori agricoli autorizzati a compierli in base alle dette istruzioni ministeriali. Parimenti si ammette il rimborso agli stessi Enti delle somme da essi anticipate agli imprenditori agricoli che direttamente avevano eseguito tali lavori.

È prevista la detrazione, dai contributi di cui all'articolo 1, del valore delle prestazioni rese dagli Enti di riforma e delle anticipazioni da essi effettuate per lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali, nonché del prezzo delle sementi distribuite dagli Ispettorati agrari. Anche tali prestazioni e anticipazioni erano state infatti autorizzate da una circolare ministeriale che prevede pure a disporre la concessione di sementi da parte degli Ispettorati provinciali.

È attribuito agli Enti di riforma fondiaria il contributo spettante per l'esecuzione di opere e di acquisti diretti al ripristino, quando gli Enti abbiano provveduto a tali opere o acquisti per conto degli assegnatari. Analogamente si ammettono gli Enti a fruire del contributo sulle spese da essi anticipate agli assegnatari per le anticipazioni colturali perdute.

Le agevolazioni di carattere tributario, consistono, nei casi di più grave danno, nello sgravio delle imposte e sovrimeposte sul reddito dominicale e sul reddito agrario e nella sospensione di tali tributi e dei contributi agricoli unificati. È prevista infine la riduzione a metà dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previste dall'emananda legge.

È autorizzata la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni e delle province che, per effetto di tali sgravi venissero a mancare dei mezzi necessari per provvedere alle loro spese obbligatorie. All'ammortamento di questi mutui provvederà lo Stato in trenta anni. La somma di lire 100 milioni, che dovrà stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno consentirà l'ammortamento in trenta anni delle somme mutate per lire 1.500 milioni.

Il disegno di legge reca anche provvidenze per le imprese industriali del meridione danneggiate da pubbliche calamità, disponendo che ove esse abbiano stipulato contratti di mutuo, in corso all'entrata in vigore della progettata legge, le condizioni del mutuo possano essere modificate con l'applicazione delle norme di favore di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Data la particolare situazione economica in cui versano i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli in genere nelle molte zone del territorio nazionale ripetutamente colpite in questi ultimi anni da gravi avversità atmosferiche, vengono autorizzati gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a rateizzare in non più di 5 annualità, o 10 semestralità, le esposizioni in essere all'entrata in vigore della legge, relative a prestiti concessi prima del 30 aprile 1960.

Per ridurre l'onerosità di tali prestiti, lo Stato potrà concorrere nel pagamento degli interessi per l'intera durata del periodo di proroga, per modo che l'interesse a carico dell'imprenditore agricolo risulterà pari al 3 per cento.

Le autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge sono state contenute, per ciascuna specie di intervento, nella misura indispensabile, in relazione all'entità dei danni e all'esigenza di consentire un rapido ripristino della produttività dei terreni e la pronta reintegrazione dei capitali di conduzione delle aziende danneggiate, nell'interesse generale dell'economia agricola.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

CAPITOLO I.

ART. 1.

Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi dal settembre 1958 alla data della presente legge, contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

I contributi possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia,

ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

ART. 2.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'articolo 1, riguardanti fondi contermini, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

ART. 3.

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i coloni, i partecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

ART. 4.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventiva non superi i 30 milioni di lire.

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente articolo 1 devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agri-

coltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventiva per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.

A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte è erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.

CAPITOLO II.

ART. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1.

ART. 6.

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scolare, ed ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi alle aziende

diretto-coltivatrici. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente.

ART. 7.

Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'articolo 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

CAPITOLO III.

ART. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'articolo 1 ovvero per la sistemazione idraulico forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.

CAPITOLO IV.

ART. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali

alluvionali sterili, di aratura e risemina, eseguiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli, anche fuori dei rispettivi comprensori, nonché a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.

Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti, commi saranno portate in detrazione del contributo di cui all'articolo 1.

Dai contributi è altresì detratto il prezzo delle sementi concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.

Gli enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi a fruire dei relativi contributi.

Gli Enti medesimi possono altresì essere ammessi a fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'articolo 1, secondo comma.

TITOLO II.

ART. 10.

All'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

« Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali, di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario di fondi ubicati nei territori economicamente depressi di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635, 10 agosto 1950, n. 646, 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, può concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

ART. 11.

Alle province ed ai comuni, ai quali, in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30.

Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

ART. 12.

Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 10 può essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovraimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

Nelle stesse zone, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.

TITOLO III.

ART. 13.

Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengono ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fermo restando

il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.

Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

NORME FINALI

ART. 14.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a rateizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a termini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 30 aprile 1960.

La rateizzazione di cui al precedente comma può essere concessa agli agricoltori, singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

Sui prestiti quinquennali concessi ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate ai sensi della presente legge, potrà essere accordato — nei limiti dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del secondo comma del successivo articolo 17 — un contributo dello Stato non superiore al 3 per cento costante per 5 anni, in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali anticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 — data alla quale saranno riportati i debiti da rateizzare al lordo degli interessi maturati a tale data — sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti,

restando gli Istituti ed Enti medesimi, responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

ART. 15.

Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata la concessione prevista al precedente articolo 14, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.

Alle provvidenze previste dal citato articolo 14 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa di bollo sulle cambiali agrarie, rilasciata a termini della presente legge, è ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata delle operazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16.

Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'articolo 10, e verificatisi dopo il settembre 1958 e prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.

Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previste dalla presente legge.

ART. 17.

Per attuare gli interventi di cui al titolo I della presente legge è autorizzata la

spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:

- a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli articoli 1 e 9 . . . L. 5.000 milioni
- b) per le anticipazioni di cui all'articolo 5 » 1.000 »
- c) per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonché per il pagamento delle spese di studio e di progettazione » 2.000 »
- d) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione » 1.000 »

Per attuare gli interventi di cui al titolo II sono autorizzate le spese:

a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui agli articoli 14 e 15: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;

b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province ed ai comuni a norma dell'articolo 11, primo comma: lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al primo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

Alla spesa di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:

1°) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

2°) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9, lettera c), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

3°) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957,

n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge, n. . . . , riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.